**Atto notorio**

**COSA E'**  
In alcuni casi particolari, la legge consente di provare determinate circostanze, stato o qualita' personali tramite una dichiarazione resa da due Testimoni avanti un pubblico ufficiale che puo' essere sia un notaio che un cancelliere.  
Tale dichiarazione prende il nome di Atto Notorio e puo' essere effettuata in qualsiasi Tribunale d'Italia in quanto non sussiste alcuna competenza territoriale. I Testimoni non devono essere parenti o futuri parenti del dichiarante, tutti devono essere muniti di documenti di identita' validi e, nel caso di cittadini extracomunitari, anche di permesso di soggiorno.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**  
Art. 5 R.D. n. 1366/1922, art. 1 L. n. 89/1913

**CHI PUO' RICHIEDERLO**  
Ogni interessato puo' richiedere tale servizio.

**NON E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN DIFENSORE**

**COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI**  
Per la redazione dell'atto occorre presentare:  
- 1 marca da bollo da € 16,00 per l'originale (che resta depositato in cancelleria)

Per ogni copia conforme all'originale occorre presentare una marca da bollo da € 16,00 ed inoltre:  
- 1 marca da bollo di euro 11,80 per diritti di copia. triplicati in caso di urgenza .